

Non è impugnabile il diniego ai programmi di giustizia riparativa

di Fabio Fiorentin **Il Sole 24 Ore**, 26 febbraio 2024

Per la Cassazione le procedure non hanno natura giurisdizionale. Confermato l'orientamento per cui l'avvio è una scelta discrezionale del giudice. Non è impugnabile l'ordinanza che nega l'accesso alla giustizia riparativa, pronunciata dal giudice in base all'articolo 129-bis del Codice di procedura penale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 6595 depositata il 14 febbraio scorso. La pronuncia richiama, in primo luogo, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l'assenza di una disposizione espressa che preveda l'impugnabilità di tale provvedimento. Né è ipotizzabile - osservano i giudici - il ricorso in base all'articolo 111, comma 7, della Costituzione, in quanto non si verte in materia di libertà personale.

Sul piano sistematico, la Cassazione rileva che i principi e le garanzie processuali previste nel processo penale non possono essere estesi alla giustizia riparativa, alla luce della natura non giurisdizionale delle procedure restorative, disciplinate da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime. Questa soluzione interpretativa si era già prefigurata in una precedente pronuncia che, con riguardo al potere del giudice di disporre l'avvio dei programmi di giustizia riparativa, aveva affermato che esso si configura quale potere discrezionale, che riflette valutazioni attinenti al reato, ai rapporti tra l'indagato e la vittima, all'idoneità del percorso riparativo a risolvere le questioni che hanno condotto alla commissione del fatto.

Pertanto - così aveva già affermato la Corte - il giudice è libero di non avvalersi di tale prerogativa, né è tenuto a motivare la sua scelta, senza che in tal modo si verifichi alcuna nullità speciale, non essendo prevista dalla nuova disposizione, o di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'articolo 178, lettera c), del Codice di procedura penale (Cassazione, sentenza 25367 del 13 giugno 2023). Questo assetto non evidenzia, secondo i giudici, alcun profilo di illegittimità costituzionale. Nel nostro ordinamento - afferma la Cassazione - la giustizia riparativa è stata voluta dalla riforma Cartabia (legge 134/2021 e decreto legislativo 150/2022) come tendenzialmente collegata al processo penale, così da preservare le esigenze di prevenzione generale e speciale.

La restorative justice, dunque, innestandosi in un procedimento penale ha con la giustizia punitiva un rapporto non di reciproca esclusione, ma di "complementarietà integrativa". Fanno, tuttavia, eccezione le ipotesi in cui il programma riparativo è attuato dopo l'esecuzione della pena (articolo 44, comma 2, decreto legislativo 150/2022) ovvero, nel caso di reati procedibili a querela, prima della sua proposizione (articolo 44, comma 3, decreto legislativo 150/2022). Inoltre, le dichiarazioni delle parti rese nel corso del programma riparativo sono protette dal principio di riservatezza e non possono essere

usate nel procedimento penale che, al contrario, obbedisce a criteri di pubblicità e di garanzie per l'accusato.

Ciò fa comprendere, secondo la Cassazione, che la giustizia riparativa non ha natura giurisdizionale avvicinandosi, piuttosto, a un'attività di servizio pubblico di cura delle relazioni tra persone; inoltre, non implicando necessariamente la sussistenza di un procedimento penale, nonne deve seguirne le regole e i principi. Queste considerazioni inducono la Suprema corte a ritenere che l'assenza, nella disciplina procedimentale della giustizia riparativa, della possibilità di impugnazione della decisione del giudice non costituisca affatto una lacuna della normativa, né un vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito, ma rappresenti una precisa scelta del legislatore, alla luce della speciale natura, non giurisdizionale, del nuovo istituto.

L'indirizzo della Cassazione, che pare ormai consolidato, supera, dunque, l'apertura che si era registrata in una pronuncia di merito che, con riferimento alla fase dell'esecuzione penale, si era espressa a favore dell'impugnabilità - mediante reclamo giurisdizionale in base all'articolo 35-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (354/1975), avanti al Tribunale di sorveglianza - del provvedimento assunto dal magistrato di sorveglianza con cui si era negata l'autorizzazione all'avvio di un programma di giustizia riparativa (Tribunale di sorveglianza di Lecce, ordinanza 4710 del 30 novembre 2023).